



Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse Materiali

**Napoli, 9 febbraio 2018**

Spett.le Impresa:

**THERMON S.R.L.**

VIA MICHELANGELO 1 - 80040 - VOLLA (NA)

**P.IVA: 03722781212**

**Inviata tramite PEC mail: [THERMON@PEC.IT](mailto:THERMON@PEC.IT)**

***Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione di impianti tecnologici presso le sedi dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania. CIG. 7064918AC2 - RdO n. 1577621 - impianti termoidraulici.  
Provvedimento di esclusione per offerta anormalmente bassa.***

#### **IL DIRETTORE REGIONALE**

- **Richiamata** la Determina a Contrarre prot. 2699 del 28.4.2017 con la quale la Direzione Regionale della Campania ha disposto l'acquisizione del servizio in oggetto per il tramite della piattaforma elettronica di negoziazione MePA – CONSIP, per un valore complessivo posto a base d'asta pari a € 208'929,48 (oltre IVA) di cui:
  - 201'696,21 € per l'acquisizione del servizio (importo ribassabile)
  - 7'233,27 € per oneri di sicurezza diretti ed interferenziale (non ribassabili).
- **Letta** la Delibera A.N.A.C. n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”.
- **Letta** la Delibera A.N.A.C. n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”.
- **Visto** il disposto di cui all'art.77 - c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ove viene stabilito che “*Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto*”.

- **Letta** la Delibera A.N.A.C. n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”.
- **Acquisito** il parere della Commissione Giudicatrice di cui al prot. 406 del 22.1.2018.
- **Ricevuta ed approvata** la *proposta di aggiudicazione* trasmessa dal RUP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 in cui vengono ricapitolate le intere operazioni di gara e rappresentate le determinazioni assunte dagli organi collegiali giudicanti.
- **Visto** il disposto di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in materia di analisi delle offerte *anormalmente basse* con particolare riguardo alla valutazione della **congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità** dell’offerta, come fissato dal c.1 del predetto art. 97.
- **Ricevute** le risultanze di cui al sub-procedimento di valutazione dell’offerta anomala condotte dal RUP con l’avvalimento e la successiva condivisione della Commissione Giudicatrice, che qui vengono esposte:

“ *L’operatore economico ha fornito in maniera **completa** le richieste avanzate in sede di istanza di chiarimenti, producendo le proprie giustificazioni in ordine a:*

1. *Incidenza percentuale (%) e quantificazione (€) del **costo della manodopera**, con indicazione puntuale e dettagliata del **numero di ore di servizio previste per erogare le attività a canone** secondo le schede attività e frequenza di cui al capitolato d’appalto;*
2. *Indicazione del **CCNL collettivo applicato**, del **livello** e degli scatti di **anzianità** del personale tecnico e non (operai e quadri/amministrativi aziendali) che si impiegherà nell’appalto;*
3. *In merito alla dichiarazione relativa all’”**esperienza del responsabile del servizio**” (punteggio tecnico massimo = 4 punti) ha fornito la documentazione attestante quanto indicato in sede di offerta, ovvero:*
  - a. ***Curriculum vitae** del responsabile del servizio indicato;*
  - b. *Copia conforme del **contratto di assunzione, della busta paga relativa e dei corsi di formazione/qualificazione/specializzazione** relativi al Responsabile del servizio, dai quali si evince la specifica **esperienza** (in anni solari) nelle attività oggetto dell’appalto;*
4. *Calcolo del costo relativo agli **oneri di sicurezza aziendali**;*
5. *Incidenza (%) e quantificazione (€) delle **spese generali d’impresa**;*
6. *Incidenza (%) e quantificazione (€) degli **utili d’impresa**;*

Dalle giustificiche prodotte emergono le seguenti **criticità** rispettivamente a:

1. *Incidenza percentuale (%) e quantificazione (€) del **costo della manodopera**.*
  - a. *L’operatore economico dichiara di voler eseguire le attività a canone stimando l’erogazione di n. **4536 ore complessive lavorate** da operai inquadrati al **II e III** livello del CCNL Metalmeccanico-Industria. Non dichiara alcuna possibilità di fruizione di strumenti di de-fiscalizzazione/de-contribuzione istituiti dal legislatore in tempi recenti. Gli operai da coinvolgere nell’appalto, in vero, hanno rispettivamente 5 e 10 anni di anzianità di servizio con 2 e 4 scatti di anzianità lavorativa: si desume che trattasi di manodopera su cui,*

*pertanto, non può invocarsi alcun disposto de-contributivo tipo Job's Act o similari. Il CCNL applicato è quello relativo al settore Metalmeccanico-Industria.*

*L'operatore economico ha indicato nel sig. BIAGIO INCARNATO il Responsabile del Servizio (art. 11 del C.S.A.), comprovandone in maniera **idonea** il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei 4 punti tecnici conferiti dalla Commissione Giudicatrice sulla scorta della auto-dichiarazione dell'impresa prodotta in sede di RdO, ma tralasciando di inserire il livello retributivo dello stesso che, si presuppone, debba eseguire in prima persona le attività manutentive, attesa la disposizione della *lex specialis*.*

*Per quanto innanzi esposto, si desume in questa sede che le attività manutentive vengano pertanto eseguite da personale impiegato almeno al III livello retributivo. La paga oraria media del predetto livello (esclusa ogni de-contribuzione) è pari a **22,14€/h medi**.*

*Quindi, il costo della manodopera complessivamente richiesta per l'erogazione di 4536 ore di lavoro (ovvero del monte ore indicato dalla stessa THERMON) è pari a:*

**Costo Manodopera = Costo medio Manodopera III livello \* 4536 = 22,14 €/h \* 4536 = 100'427,04€**

**Tale valore risulta, però, molto maggiore (+30% circa) rispetto a quanto indicato nella relazione di giustificazione del prezzo offerto, ovvero rispetto ai 77'112,00€ dichiarati dalla THERMON come costo della manodopera.**

*In altri termini, il valore medio unitario nominale del costo dell'ora di lavoro necessaria all'esecuzione del servizio in parola, stando agli stessi atti forniti dall'operatore economico, è pari ad almeno **22,14 €/h**, valore ben più alto dei 17,00 €/h medi dichiarati in sede di giustificazione prezzi per una percentuale di circa il 30% in più.*

**2. Serietà, sostenibilità e realizzabilità generale dell'offerta prodotta.**

- a. *Ulteriori dubbi circa la **sostenibilità** ed alla **realizzabilità** dell'offerta, emergono alla luce delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di produzione delle giustificazioni prezzo nella parte relativa alla quantificazione del monte ore complessivamente necessario alla erogazione completa del servizio oggetto d'appalto. In questa prima analisi, si omette volutamente ogni ulteriore valutazione, pur certamente meritevole di approfondimenti, circa il numero di ore preventivate per l'erogazione del servizio in parola che **la THERMON ha ipotizzato in 4536 rispetto alle 6300 a base di progetto (-26%)**.*
- b. *Viene, altresì, **omessa ogni valutazione tecnico-economica** relativa all'eventuale **incremento dei costi** derivante dall'opzione (pure dichiarata all'Amministrazione in fase di produzione dell'offerta tecnica) relativa **all'aumento di n.2 ore/giorno della fascia di reperibilità** e della **riduzione dei tempi minimi di intervento** in caso di emergenza, offerta al minimo possibile – 30 min. – e che ha permesso all'operatore il conseguimento del massimo punteggio relativo possibile.*

*Al netto di ogni ulteriore valutazione, si segnala che, nel complesso, l'offerta prodotta, sulla base della documentazione pervenuta, **non può ritenersi economicamente e tecnicamente congrua, seria, sostenibile e realizzabile** alle condizioni manifestate dallo stesso operatore economico in sede di offerta e meglio chiarite in sede di richiesta di giustificativi. Le valutazioni di cui sopra, oltre che in aderenza ai principi di cui al Codice dei Contratti e delle Linee Guida n.3 dell'Anac, sono state condotte anche alla luce della recente giurisprudenza sul tema della valutazione delle offerte anomale (cfr. CdS – sez. V - Sentenza n. 1465 del 30.3.2017) per la parte relativa alla comparazione dei costi unitari medi orari proposti dagli operatori economici e da quanto si desume, invece, dalle Tabelle Ministeriali*

*di riferimento. E' certamente principio condiviso il fatto che a nulla rileva l'attività di mero contrasto tra costo del lavoro e quanto previsto dalle tabelle ministeriali nel giudizio di valutazione dell'anomalia dell'offerta: ma è lo stesso Consiglio ad affermare quanto sia importante vagliare con la più ampia ponderazione possibile l'eventuale **grado di abnormità tra i due aspetti**, specie se tale discrasia risulti evidentemente notevole e, ancor di più, priva di fondamento logico. Nel caso di specie, la discrasia tra il costo medio della manodopera dichiarato dall'impresa partecipante (17,00 €/h) e quello desumibile dalle Tabelle Ministeriali del CCNL di riferimento (22,14 €/h) è pari al **-30% circa.**"*

- **Osservato**, pertanto, che l' offerta prodotta dall'operatore economico *THERMON SRL* (temporaneamente *primo* graduato), sulla base della documentazione complessivamente pervenuta ed analizzata e di tutte le risultanze innanzi esposte, non può ritenersi economicamente ***congrua, seria, sostenibile e realizzabile*** alle condizioni manifestate dallo stesso operatore economico, *con particolare riguardo all'aspetto della salvaguardia dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge*, oltre che alla congruità e serietà complessiva dell'offerta prodotta.
  
- **Richiamati** gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016.

#### **DISPONE**

l'esclusione dalla procedura in oggetto della società *THERMON SRL* con sede in VIA MICHELANGELO 1 - 80040 - VOLLA (NA) – P.IVA: 03722781212 - PEC mail: [THERMON@PEC.IT](mailto:THERMON@PEC.IT), per offerta anormalmente bassa risultata non congrua ed attendibile ai fini della successiva esecuzione del contratto.

Si dispone, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet istituzionale della stazione appaltante e la contestuale notifica dello stesso ai soggetti controinteressati.

L'accesso agli atti di gara è regolato dagli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Avverso il presente atto di aggiudicazione è ammesso il ricorso al TAR competente nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., *Codice del Processo Amministrativo*.

il DIRETTORE REGIONALE  
Cinzia Romagnolo

*L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente*